



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 154/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

GIACOMO PIETRO CRINÒ RECANTE:

*“Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del
lavoro)”*

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: GIACOMO PIETRO CRINÒ

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge strutturata in 3 articoli ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsti allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria.

Nello specifico all'art. 2 comma 1 è previsto che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in funzione:

- 1) al numero degli invalidi, dei quali, per legge hanno la rappresentanza e la tutela;
- 2) all'attività socioassistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali;
- 3) proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.

I parametri di riparto risultano di non chiara applicazione. La norma è stata oggetto di interpretazioni non univoche in fase di attuazione da parte degli uffici della Giunta regionale, deputati all'esecuzione, non essendo indicato il peso specifico di ciascun parametro.

Con il provvedimento normativo, si intende procedere ad una chiara identificazione del peso specifico di ciascun parametro, al fine di uniformare e semplificare la ripartizione dei contributi destinati alle associazioni.

In particolare:

- 1) l'articolo 1 reca modifiche alla l.r. 14/84 ed interviene per semplificare il comma 1 dell'articolo 2 della legge;
- 2) l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- 3) l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. 14/1984 reca misure di sostegno per favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria.

Le modifiche che si vogliono introdurre con la presente proposta di legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale, atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di maggiore chiarezza interpretativa delle norme in essa contenute.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo.

c) Oneri finanziari

La proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 14/1984 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, tenuto conto del carattere esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l' articolato oggetto di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche alla legge regionale n. 14/84."

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 14/84 euro 0,00	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

d) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

e) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati dalla norma, mentre la proposta inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività di ripartizione dei contributi.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 14/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro), è sostituito dal seguente:

- "1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto:
- al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela in ragione del 50 per cento della dotazione annuale;
 - all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali in ragione del 20 per cento della dotazione annuale;
 - in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza in ragione del 30 per cento della dotazione annuale."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.